

CAMERA DEI DEPUTATI N. 267-B

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BODRATO, FOSCHI, FRACANZANI, GIORDANO

**APPROVATA DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 29 maggio 1969

**MODIFICATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA
E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 22 gennaio 1970 (Stampato n. 697)

Modificazioni all'articolo 75 del regio decreto 9 luglio
1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 30 gennaio 1970*

TESTO

APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 75 del regio decreto 9 luglio
1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Chiunque trova un bambino deve farne
la consegna all'ufficiale dello stato civile con
le vesti e gli altri oggetti e contrassegni rin-
venuti presso il bambino stesso; deve inoltre
dichiarare tutte le circostanze di tempo e di
luogo in cui il rinvenimento è avvenuto.

TESTO

APPROVATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO.

Identico.

Della consegna si redige nel registro di nascita processo verbale circostanziato, nel quale si devono in ogni caso enunciare l'età apparente e il sesso del bambino, il nome e cognome che gli sono imposti e l'istituto a cui esso è consegnato.

I bambini trovati e quelli denunciati come nati da genitori ignoti sono affidati ai servizi di assistenza dell'amministrazione provinciale del luogo in cui il bambino è stato trovato o è nato.

L'ufficiale dello stato civile procede, entro dieci giorni dalla formazione dell'atto, alla segnalazione di cui all'articolo 314-5 del codice civile ».

Identico.

I bambini trovati sono affidati ai servizi di assistenza dell'amministrazione provinciale del luogo in cui il bambino è stato trovato o è nato.

Nei casi predetti, nonché nei casi di bambini denunciati o risultanti come nati da genitori ignoti, l'ufficiale di stato civile procede, entro dieci giorni dalla formazione dell'atto, alla segnalazione di cui all'articolo 314/5 del codice civile ».